

# **Regolamento del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo**

approvato l'11 marzo 2003

### **Articolo 1**

1. È costituito il gruppo parlamentare “Democratici di Sinistra – L’Ulivo”, di seguito denominato “gruppo”.
2. Dopo la costituzione del Gruppo sono iscritti, su richiesta, i deputati eletti in elezioni suppletive col simbolo dell’Ulivo e i deputati subentranti candidatisi nella quota proporzionale con la lista dei Democratici di Sinistra.
3. Le ammissioni al Gruppo di altri deputati che ne facciano richiesta sono decise dall’Assemblea su proposta dell’ufficio di Presidenza.

### **Articolo 2**

1. Ogni aderente al gruppo contribuisce ad elaborarne gli indirizzi politici. A tal fine gli organi del Gruppo favoriscono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i deputati.
2. Ogni aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del gruppo e ai lavori della Camera, sia in Assemblea sia in commissione.
3. Ogni assenza dai lavori deve essere comunicata, motivandola, al presidente del gruppo, se si tratta dei lavori dell’Aula e al responsabile della commissione, se si tratta dei lavori di commissione.
4. In caso di assenze reiterate e non motivate, il Presidente del gruppo invia agli interessati lettera di richiamo, che può essere resa pubblica.

### **Articolo 3**

1. Ogni deputato nello svolgimento della sua attività parlamentare si attiene agli indirizzi deliberati dagli organi del gruppo, che tengono conto delle indicazioni proposte dai gruppi di Commissione.
2. Su materie che attengono a principi e diritti di libertà, diritti della persona umana, diritti della famiglia, le indicazioni di voto degli organi del Gruppo non sono vincolanti.
3. In tutti gli altri casi, chi intenda discostarsi dalle indicazioni del gruppo deve darne tempestivamente comunicazione al Presidente che assume le opportune iniziative.

### **Articolo 4**

1. Sono organi del gruppo e concorrono alla elaborazione ed all’attuazione dell’indirizzo politico: l’Assemblea; il presidente; l’ufficio di presidenza; il comitato direttivo.
2. Gli organi elettivi del Gruppo nonché i responsabili del Gruppo nelle commissioni e nelle giunte sono rinnovati ogni biennio in coincidenza con il rinnovo delle commissioni permanenti della Camera e possono essere riconfermati.
3. Gli organi ricostituiti e i responsabili di Gruppo nelle commissioni riconfermati dopo il primo biennio durano in carica fino alla fine della legislatura.

### **Articolo 5**

1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta al mese e può sempre essere convocata su iniziativa del Presidente o del Comitato direttivo o di un quinto dei suoi componenti per discutere e deliberare sulle materie iscritte all’ordine del giorno, che deve essere di norma comunicato almeno ventiquattro ore prima della riunione e almeno tre giorni prima nel caso contempli votazioni per elezioni o designazioni. L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente.
2. Il Presidente è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno della prima assemblea utile gli argomenti proposti da almeno un quinto degli aderenti al Gruppo.
3. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo che il regolamento preveda una diversa maggioranza.
4. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone quando lo richieda un quinto dei componenti l’assemblea.
5. L’assemblea designa i candidati del gruppo alla Presidenza ed all’ufficio di presidenza della Camera. Designa altresì i candidati alle elezioni di organi esterni di competenza della Camera e del parlamento in seduta comune; il Presidente promuove le opportune intese con gli altri gruppi.
6. L’Assemblea elegge tre deputati revisori dei conti, i quali riferiscono annualmente all’Assemblea sulla regolarità e correttezza della tenuta dei conti. La relazione annuale rimane depositata presso la presidenza del gruppo.

7. Le votazioni per le designazioni previste dal comma 5 avvengono per schede quando venga richiesto da almeno un quinto dei componenti l'Assemblea. In tali casi ciascun aderente al gruppo scrive sulla propria scheda un numero di nomi non superiore a quello dei deputati da designare e sono designati i deputati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

#### **Articolo 6**

1. Il Presidente rappresenta il gruppo, ne assicura la direzione e il buon andamento delle attività.
2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Al terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultimo scrutinio.
3. Può essere presentata mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza sottoscritta da almeno un quinto degli aderenti al Gruppo. La mozione deve essere discussa entro sette giorni dalla sua presentazione e votata per appello nominale. La mozione risulta approvata se votata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

#### **Articolo 7**

1. L'Ufficio di presidenza è costituito dal Presidente, da uno o più vice presidenti e da uno o più segretari, di cui uno con funzioni di tesoriere. Nel caso siano eletti più vice presidenti, il Presidente può attribuire ad uno o più di essi funzioni vicarie.
2. I vice presidenti e i segretari sono eletti su proposta del Presidente; almeno un quinto degli aderenti al gruppo può presentare una proposta alternativa e chiedere che si proceda con votazione segreta. Se la votazione avviene sulle sole candidature proposte dal Presidente, la proposta si intende accolta se ottiene la maggioranza degli aventi diritto al voto. Se la votazione avviene su proposte alternative, si intende accolta la proposta che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende accolta la proposta del Presidente.

#### **Articolo 8**

1. Il Comitato Direttivo, che assicura la conduzione unitaria dell'attività del gruppo, è composto dai componenti l'Ufficio di Presidenza e da un numero di membri elettivi non inferiore ad un quinto e non superiore ad un quarto degli aderenti al gruppo. Il numero dei componenti il Comitato Direttivo è deliberato preliminarmente dall'Assemblea.
2. Il Comitato Direttivo è eletto su proposta del Presidente, salvo che almeno un quinto degli aderenti al Gruppo chieda che si proceda con votazione per schede, nel qual caso ciascun aderente al Gruppo scrive sulla propria scheda un numero di nomi non superiore alla metà dei membri da eleggere e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il candidato che abbia maggiore anzianità nella attività parlamentare o, in caso di pari anzianità, il candidato più anziano per età. In ogni caso, donne e uomini devono essere presenti in misura non inferiore al 40 per cento.
3. Il comitato direttivo è convocato dal Presidente del gruppo e, su richiesta, da almeno un quinto dei suoi componenti.
4. Sono invitati permanenti alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, i componenti l'Ufficio di Presidenza della Camera, aderenti al gruppo.

#### **Articolo 9**

1. I gruppi di commissione e di giunta si riuniscono almeno una volta al mese e possono sempre essere convocati su iniziativa dei responsabili di gruppo o di un quinto dei componenti o dall'ufficio di Presidenza del Gruppo per elaborare, di concerto quando occorra con l'ufficio di presidenza e/o con il comitato direttivo, gli indirizzi del gruppo nelle materie di competenza di ciascuna commissione e giunta: nella loro prima riunione eleggono, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, i responsabili di gruppo in ciascuna commissione e giunta.
2. La designazione dei deputati aderenti al gruppo nelle commissioni e nelle giunte viene effettuata dal Presidente, che tiene conto, ove possibile, delle preferenze di ciascuno.

#### **Articolo 10**

1. Lo spoglio delle schede per le elezioni e le designazioni è compiuto da cinque deputati estratti a sorte.

#### **Articolo 11**

1. Le decisioni di rilievo politico generale competono all'assemblea. Per ragioni di straordinaria urgenza possono essere eccezionalmente adottate dall'ufficio di presidenza; in questo caso devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

#### **Articolo 12**

1. I rapporti con gli altri Gruppi parlamentari che si riconoscono nell'Ulivo e con i Gruppi delle altre forze dell'opposizione sono disciplinati dal regolamento dell'Assemblea delle parlamentari e dei parlamentari dell'Ulivo.

#### **Articolo 13**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento della Camera dei Deputati.

#### **Articolo 14**

1. Il regolamento è approvato, articolo per articolo e con votazione finale, a maggioranza dei due terzi dei votanti.
2. Queste votazioni sono valide se ad esse prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Per la revisione si applicano le stesse modalità ed è richiesta la stessa maggioranza prevista per l'approvazione.

#### **Articolo 15**

1. Gli attuali organi del gruppo rimangono in carica fino al rinnovo biennale di cui all'articolo 3, comma 2.